

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1807

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(CONTE)**

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TRIA)**

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(DI MAIO)**

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

*Presentato il 30 aprile 2019*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Si illustrano di seguito gli articoli del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, di cui il presente disegno di legge chiede la conversione in legge.

CAPO I. Misure fiscali per la crescita economica.

Art. 1. *(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi).*

La disposizione reintroduce, a partire dal 1° aprile 2019, la misura del cosiddetto

« super ammortamento » con l'inserimento di un tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Art. 2. *(Revisione mini-IRES).*

La norma in esame sostituisce l'agevolazione prevista attualmente dai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) — cosiddetta mini-IRES — con un nuovo incentivo volto a individuare una modalità di

trovando integrale copertura nelle risorse stanziare per gli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Art. 35. (Obblighi informativi erogazioni pubbliche).**

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che stabilisce obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, non ha ad oggi ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti:

associazioni, fondazioni, Onlus

cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri

imprese.

Per questo motivo si rende necessario un intervento chiarificatore urgente per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.

A tale proposito, per la prima categoria di operatori, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, « nei propri siti *internet* o analoghi portali digitali ».

Per le imprese e le cooperative, invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (articoli 2083, 2214, 2215, 2215-*bis*, 2216, 2217 e 2435-*ter* del codice civile).

Per le prime, l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all'obbligo di predispo-

sizione della nota integrativa, l'obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.

L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione nei siti *internet* o nei portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L'inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020 comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

Il nuovo comma 125-*quinquies* prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione in tale sistema tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dai commi 125 e 125-*bis*, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza; si provvede alla contestuale abrogazione dell'analoga disposizione contenuta all'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 135 del

2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.

Il comma 125-*sexies* riproduce quanto prima stabilito nel terzo periodo del comma 125 della legge n. 124 del 2017.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 36. (*Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori*).

La disposizione in esame, al comma 1, è finalizzata ad estendere al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro sono tenute a trasformarsi in società per azioni.

Le ragioni della disposizione sembrano doversi rinvenire nella pendenza del rinvio pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia, sollevato dal Consiglio di Stato, relativo ad alcune specifici aspetti della disciplina sul rimborso della quota del socio di banca popolare che eserciti il diritto di recesso, previsto, tra l'altro, nel caso della trasformazione di una banca popolare.

Si teme, evidentemente, che la decisione della Corte di Giustizia non sia emanata entro dicembre 2019 e l'eventuale conseguente stato di incertezza.

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) è stato istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per esigenze operative e di certezza giuridica è emersa l'esigenza di integrare la disciplina dei seguenti profili di detta normativa.

Nell'ambito dei risparmiatori ammessi alle prestazioni del FIR, le modifiche proposte al comma 494 chiariscono che tra questi sono inclusi i successori *mortis causa*

dei risparmiatori e i loro familiari quali il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto, i parenti entro il secondo grado, in possesso di strumenti finanziari delle predette banche a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'inclusione dei soli familiari in questo ambito è coerente con il carattere personale dell'indennizzo, ed è volta a evitare il rischio di condotte predatorie od operazioni speculative, a danno dei risparmiatori cedenti, da parte di soggetti terzi potenziali « aventi causa » dai risparmiatori.

Per l'indennizzo agli azionisti il comma 496 precisa che nella misura, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, sono inclusi gli oneri fiscali.

Medesima inclusione è prevista al comma 497 per la misura dell'indennizzo destinato agli obbligazionisti subordinati commisurata al 95 per cento del costo di acquisto.

Il vigente comma 500, nel ribadire che l'indennizzo è corrisposto agli obbligazionisti subordinati al netto del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto ai titoli di Stato con scadenza equivalente, precisa le modalità e i criteri di determinazione di tale differenziale di rendimento.

Per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR, la modifica del comma 501 integra la disciplina vigente per consentire una verifica spedita da parte di detto organo collegiale, anche attraverso la tipizzazione delle violazioni massive e dei criteri di verifica dei requisiti di accesso al FIR. Il decreto istitutivo della Commissione tecnica dovrà indicare i tempi delle procedure di definizione delle istanze e in modo non tassativo le fattispecie di violazioni massive. L'integrazione del comma specifica altresì il requisito di indipendenza dei membri della Commissione tecnica e demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la nomina dei suoi componenti assicurando che le somme non utilizzate per sostenere gli oneri delle attività della medesima siano reintegrate nel FIR. I termini di 180 giorni per la presentazione delle domande di indennizzo decorrono dalla data che verrà indicata in apposito decreto ministeriale.